



[www.Alboprietorionline.it](http://www.Alboprietorionline.it)



La parte contesta la violazione sia in fatto che in diritto. Tuttavia le osservazioni addotte non sono condivisibili. Infatti, la norma di cui si contesta l'applicazione fa riferimento sia ai vani di carico che ai contenitori (...vani di carico e/o ai contenitori...) disponendo che gli stessi debbano avere caratteristiche tali da impedire la contaminazione dei prodotti alimentari trasportati. E' stato accertato che i contenitori in plastica per alimenti nel caso di specie non erano coibentati, né termici e caricati nel bagagliaio di una vettura (Mercedes Classe B targata EF 998 CF) priva dei requisiti minimi di sicurezza alimentare. Nonostante le precauzioni adottate per il loro trasporto per evitare il contatto diretto con il vano di carico, non possono essere esclusi rischi di contaminazioni a causa della mancata coibentazione dei contenitori e della non adeguatezza del vano di contenimento.

Non è data prova della adeguatezza dei contenitori al fine di mantenere la temperatura idonea.

La contestazione è, pertanto, fondata e va sanzionata.

Tuttavia, il carattere della violazione, l'assenza di precedenti violazioni della normativa in materia a carico della stessa ricorrente, inducono a contenere la sanzione al minimo edittale con facoltà di chiederne la rateizzazione.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 ( pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

### **Ordina**

alla Sig.ra **DE LUCA Maria**, nata a Piedimonte Matese (CE) il 04.05.1967 e residente a Ragusa in via Cervia n.° 8 nella qualità di titolare dell'attività di Bar-Ristorante-Pizzeria all'insegna "**NUOVA LAPA CARDITA**", corrente in Ragusa in **Viale Delle Americhe n.° 58 - 60** il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 1000,00**

### **INGIUNGE**

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)**

Tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "**da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V**". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

[www.AlboporiOnline.it](http://www.AlboporiOnline.it)



E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **DE LUCA Maria** nata a Piedimonte Matese(CE) il 04.05.1967 e residente a Ragusa in *via Cervia n.°8* titolare dell'attività di Bar-Ristorante-Pizzeria all'insegna "**NUOVA LAPA CARDITA**", corrente in Ragusa in **Viale Delle Americhe n.° 58 - 60**;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS Ragusa via G. Perlasca n.° 2).

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. n° 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.**

**L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa,

12 GEN. 2015

**Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aricò**



www.AlboPretorioOnline.it

[www.Albop.it](http://www.Albop.it) [www.trionline.it](http://www.trionline.it)

